

17 dicembre 2007

**Il ministero dello sviluppo economico ha approvato le cifre di 1.415 euro e 3.250 euro**

**Indennizzo diretto, forfait a due vie**

Fissati i parametri per liquidare i danni fisici e alle cose

Anno nuovo, forfait nuovi nell'indennizzo diretto. Dal prossimo anno, infatti, le assicurazioni liquideranno separatamente ai propri clienti i danni fisici ed i danni alle cose conseguenti ad un incidente. Arriva dal ministero dello sviluppo economico l'annuncio dei nuovi parametri operanti nell'ambito della procedura del risarcimento diretto nella Rc auto (in vigore dall'1 febbraio 2007) validi per il 2008. Il comitato tecnico insediato presso il ministero dello sviluppo economico lo scorso 3 dicembre ha approvato le cifre che verranno applicate dalle assicurazioni ai conguagli tra sinistri, subiti o provocati dai propri clienti, ricadenti nel sistema del risarcimento diretto: 1.415 euro per danni a cose e veicoli e 3.250 per danni lievi ai conducenti. L'obiettivo della modifica è quello di contrastare il rischio di un nuovo incremento nelle tariffe Rc auto, soprattutto nel settore dei veicoli a due ruote.

L'INDENNIZZO DIRETTO E IL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE. Ma procediamo con ordine, ricordando innanzitutto che dall'1 febbraio 2007 la Convenzione indennizzo diretto (Cid) è stata sostituita dal risarcimento diretto. La nuova procedura prevede che l'automobilista, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte dell'incidente in cui è rimasto coinvolto, si debba rivolgere alla propria compagnia per ottenere il rimborso, lasciandole l'onere di rivalersi con la compagnia della controparte. L'indennizzo diretto riguarda tutti i sinistri che vedono coinvolti soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia, con lesioni limitate per i conducenti (massimo 9 punti d'invalidità permanente) e senza danni a terzi (gli eventuali passeggeri coinvolti saranno risarciti dalla compagnia del veicolo su cui viaggiavano a prescindere dall'entità delle lesioni riportate). Le microinvalidità rientranti in questo nuovo criterio di liquidazione rappresentano la casistica predominante (90%) negli infortuni sulla strada. Per il restante 10% viene invece intrapresa la via tradizionale. L'indennizzo diretto è a tutti gli effetti un'evoluzione del Cid (la vecchia constatazione amichevole), con la differenza dell'obbligatorietà del suo uso a prescindere dalla firma congiunta sul modello di denuncia, attraverso la quale le parti ammettevano, fino all'anno scorso, le rispettive responsabilità sull'incidente. Per ottenere il rimborso del danno l'assicurato dovrà presentare il consueto modulo blu di constatazione amichevole, unitamente a un modulo di richiesta di risarcimento, alla propria compagnia di assicurazione. Questa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria nella compilazione dei documenti e valutare l'entità del danno nel giro di 30 (modulo controfirmato dai due conducenti), 60 (assenza di una firma) o al massimo 90 giorni (lesione al conducente). Il danneggiato riceverà l'indennizzo entro 15 giorni dalla sua accettazione. Alla compagnia sarà restituito in un secondo momento un importo equivalente alla media dei costi dei sinistri stabilita da un organo intermediario apposito chiamato «stanza di compensazione».

Un ulteriore risparmio tariffario per i clienti dovrebbe derivare dall'utilizzo di un network di officine convenzionate, messo a disposizione dalle compagnie, che in questo modo potranno avere un controllo diretto sui costi di riparazione.

LA STANZA DI COMPENSAZIONE. Per gestire i rimborsi tra compagnie, seguendo la logica del modello francese, la normativa ha previsto l'introduzione di una «Stanza di compensazione», gestita dalla Consap, per la regolazione contabile dei rapporti economici intercorrenti tra le imprese.

Le compagnie concorrono alla stanza di compensazione per ogni sinistro con un versamento pari al costo medio del sinistro dell'anno precedente. La compagnia che deve risarcire preleva dalla «Stanza» un analogo importo: se paga una cifra più bassa al danneggiato, la differenza va a suo vantaggio; se paga un indennizzo superiore, la differenza è a suo carico. Qualora la compensazione si riferisca ad un sinistro in concorso di colpa, la compagnia concorre alla Stanza di compensazione per il 50% del costo medio. Tale procedura avviene in assenza di scambi di informazioni per evitare che da ciò possano derivare comportamenti elusivi della concorrenza e di trust sulle tariffe Rc auto. Di fronte al rischio concreto di forti aumenti (fino al 50%) delle polizze per i motocicli il governo, all'inizio di dicembre, ha deciso di abbandonare i vecchi forfait e introdurne di nuovi per il 2008. I nuovi forfait saranno due: 1.415 euro per danni a cose e veicoli e 3.250 per danni lievi ai conducenti. In pratica, in caso di incidente che coinvolga due veicoli, saranno questi gli importi che l'assicurazione del responsabile dovrà restituire a quella del danneggiato (che ha anticipato l'importo) attraverso la Stanza di compensazione. La determinazione di questi forfait, che in apparenza potrebbero sembrare dei meri aggiustamenti contabili tra imprese di assicurazione, ha in realtà un ruolo preponderante nella formulazione delle tariffe auto. Oggi gli indennizzi medi variano molto da provincia a provincia, quindi può essere normale registrare una differenza tra costo medio effettivo e forfait. Quindi, la presenza in portafoglio di clienti virtuosi (che subiscono più che causare), in aree geografiche con indennizzo medio più elevato, potrebbe rappresentare uno svantaggio per la compagnia di assicurazione e anche per lo stesso assicurato, che potrebbe ritrovarsi in una fascia tariffaria più svantaggiata.

*chiudi*

ASSINFORM Srl - [ASSINEWS.it](http://ASSINEWS.it)